CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 87/B X Legislatura

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1354 del 08/08/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2017/00033

OGGETTO: Approvazione dello schema di regolamento regionale "Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva".

L'anno 2017 addì 08 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Raffaele Piemontese
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Filippo Caracciolo		
Assessore	Anna Maria Curcuruto		
Assessore	Leonardo di Gioia		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Michele Mazzarano		
Assessore	Salvatore Negro		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott.a Carmela Moretti

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.

Premesso:

che la L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" , attuativa della normativa nazionale n. 157/92, all'art. 42 disciplina l'attività della caccia al cinghiale in forma collettiva;

che con le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 le funzioni amministrative di caccia esercitate dalle provincia e dalla Città Metropolitana di bari sono state trasferite alla regione Puglia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

che alla luce delle disposizioni di cui alla precitata normativa regionale (nr. 23/2016) e tenuto conto che non tutte le Province pugliesi si erano dotate del relativo regolamento provinciale per la caccia al cinghiale in forma collettiva con l'uso di cani da seguita e da tana il competente Servizio regionale ha predisposto una ipotesi di schema di regolamento regionale (R.R.) al fine di garantire una corretta ed univoca applicazione, su tutto il territorio pugliese, delle vigenti disposizioni in materia;

che l'ipotesi di schema in parola è stato sottoposto, nella seduta del 14 luglio c.a., al parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 27/98. Detto Organismo ha espresso parere favorevole sullo schema ed alcuni componenti hanno presentato alcune proposte di modifiche di cui alcune, dopo attenta valutazione del competente Servizio, sono state riportate nel testo finale dell'allegato schema di regolamento regionale.

VISTO, altresì, che:

- la L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia" agli artt. 42 e 44 attribuisce, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti ed alla Giunta regionale la potestà regolamentare;
- la DGR n. 2484/2010 fissa la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale".

Per quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegato schema di regolamento regionale denominato "Regolamento per la Caccia al cinghiale in forma collettiva", che dovrà seguire l'iter prefigurato all'art. 44 della L.R. n. 7/2004 "Statuto della regione Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito all'art. 44, comma 1, L.R. n.7/2004.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare lo schema di regolamento regionale recante "Regolamento per la Caccia al cinghiale in forma collettiva", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- Di trasmettere il presente atto, per il tramite del segretario della giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- Di rinviare al successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott.ssa CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
On. MICHELE EMILIANO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente del Servizio dr. Antonio Ursitti

Il Dirigente della Sezione Arch. Fernando di Trani

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente Prof. Gianluca Nardone

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott.a CARMELA MORETTI

L'Assessore Proponente
(dr. Leonardo di Gioia)

ALLEGATO A)
Schema di Regolamento Regionale "Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva"

Articolo 1 Caccia al cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle seguenti forme:

a) **Caccia in braccata**. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch'essi armati all'interno della "zona" assegnata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 20 cacciatori e di un massimo di 40, abilitati alla caccia collettiva (art. 1 comma 2). Per ogni singola battuta di caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 12 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani utilizzati. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Possono partecipare alla battuta/braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sino ad un massimo di 5 "ospiti" invitati dal caposquadra. Se i cacciatori "ospiti" risultano extra-regionali sarà necessario che siano iscritti ad un ATC regionale o che siano in possesso del codice per l'eventuale accesso in mobilità alla caccia nella Regione Puglia.

b) **Caccia in girata**. L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch'esso armato. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.

Ciascun gruppo di girata è composto da: a) un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra; b) da 4 a 20 cacciatori abilitati alla caccia collettiva (art.1 comma 2). Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 1 comma 2.

2. La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) è praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica. Tale idoneità è acquisita previa partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento e superamento di apposito esame.

La figura del conduttore di cane limiere è abilitata mediante apposita prova d'esame, previa frequentazione di specifico corso.

I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia, previo autorizzazione della Regione.

3. Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, regolarmente iscritti al Registro Regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia.

4. Le squadre saranno univocamente individuate mediante l'assegnazione di una denominazione, numero o codice

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere comunicata all'ATC competente l'iscrizione della squadra di braccata e del gruppo di girata unitamente ai nominativi del suo responsabile e dei suoi sostituti (massimo 2); l'elenco dei componenti la squadra deve essere

presentato entro il 31 maggio di ogni anno. L'ATC stabilisce la quota economica annuale per squadra.

6. Il Comitato di Gestione dell'ATC competente, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in "zone" di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria. L'ATC comunica all'Amministrazione Regionale le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

7. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione e minimizzazione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.

8. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in forma collettiva sono definiti dal Calendario venatorio regionale

Art. 2 Caccia al cinghiale in battuta o braccata

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza e che ne fanno richiesta (art 1 comma 4).

2. Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio regionale.

3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC, e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra.

6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Art. 3 Caccia al cinghiale con metodo della girata

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata che ne fanno richiesta (art 1 comma 4). Tale domanda deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti (due) e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato).

2. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.

3. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall'art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne. Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.

2. Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,5 mm; il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20.
3. Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.

Art. 5 Segnalazione delle zone di caccia

1. Almeno 24 ore prima della braccata/girata, le zone di caccia, a cura del caposquadra, dovranno essere delimitate con una apposita segnaletica ubicate sulle principali viabilità di accesso alle stesse zone. La segnaletica dovrà avere una dimensione minima del formato A4 (21 x 29,7) riportante con colori vivaci la denominazione, numero o codice della squadra e la scritta "ATTENZIONE Battuta/Girata al cinghiale in corso".

Art. 6 Controllo sanitario dei capi abbattuti

1. I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario al fine di accertare la presenza di eventuali patologie. I Servizi veterinari, salvo diversa indicazione, dovranno accertare almeno la presenza della patologia denominata "trichinosi".
2. I risultati degli accertamenti operati saranno comunicati agli A. T. C. o agli Istituti Faunistici pubblici e privati.
3. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria.
3. Il costo dello smaltimento dei rifiuti (visceri e residui della scuoiatura ecc.) rivenienti dalla attività di caccia sono a carico di ogni singola squadra.

Art. 7 Resoconto attività di caccia

1. A conclusione della stagione venatoria, le attività di caccia di cui al presente regolamento dovranno essere oggetto di specifico resoconto-diario e dovrà contenere: una descrizione generale delle operazioni di caccia, il numero dei capi abbattuti, il numero dei capi feriti recuperati, copia originale dei risultati dei controlli sanitari, copia delle fatturazioni o autocertificazione dello smaltimento dei rifiuti.
2. Il resoconto-diario dovrà essere sottoscritto dal caposquadra e consegnato all'ATC di competenza e dovrà riguardare lo svolgimento della battuta, con l'indicazione dei capi abbattuti nonchè la segnalazione di eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi. Detti danni saranno a carico delle squadre.
Nel caso in cui detti resoconti omettano la segnalazione di danni a beni e cose di terzi, i componenti le squadre, per l'annata successiva, non saranno ammessi alla composizione di nuove squadre.
3. Gli ATC, a loro volta, provvederanno alla comunicazione alla Regione di un resoconto complessivo di tutte le squadre, in uno alla segnalazione di eventuali eventi di particolare rilevanza.

8.

ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Metodo della battuta o braccata

Ciascuna squadra deve dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle braccate, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il *Regolamento della Squadra* dovrà essere trasmesso all'ATC competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Regione, debbono essere inviate periodicamente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera.

L'ATC competente provvede a rilasciare, insieme al libretto di caccia della squadra e ai contrassegni da applicare agli animali abbattuti, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione alla squadra, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmittenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli, correttamente compilati, dovranno essere consegnati all'ATC almeno 7 giorni prima della apertura della caccia al cinghiale.
L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.
Le squadre hanno l'obbligo, oltre a registrare i capi abbattuti, di effettuare i rilevamenti biometrici previsti dalla apposita scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici abilitati.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall'ATC;
c) scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci. Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.
I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine.

Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della Strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.
Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le armi utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.
I cani utilizzati durante la braccata dovranno essere muniti degli appositi contrassegni stabiliti dalla legge per la loro identificazione (tatuaggi, microchips, etc)

Metodo della girata

Ciascun gruppo di girata deve dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento dell'azione di caccia, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Il *Regolamento del Gruppo di Girata* dovrà essere trasmesso all'ATC competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Ogni gruppo di girata dovrà essere registrato nell'apposito registro dell'ATC competente, insieme ai propri cani limieri abilitati E.N.C.I. e al conduttore abilitato.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

L'ATC competente provvede a rilasciare, insieme al libretto di caccia del gruppo di girata e ai contrassegni da applicare agli animali abbattuti, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione al gruppo di girata, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmittenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali. I moduli, correttamente compilati, dovranno essere consegnati all'ATC almeno 7 giorni prima della apertura della caccia al cinghiale.
L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo.

I gruppi di girata hanno l'obbligo, oltre a registrare i capi abbattuti, di effettuare i rilevamenti biometrici previsti dalla apposita scheda (peso, sesso, età...), attraverso i rilevatori biometrici abilitati.

Al termine di ogni azione di caccia effettuata, in caso di sospetto ferimento, il responsabile del gruppo è tenuto a contattare il coordinatore del servizio di recupero capi feriti, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il responsabile del gruppo deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

d) documento attestante la composizione del gruppo di girata, vidimato dalla Regione;
e) autorizzazione alla girata nel territorio di caccia, rilasciata dalla Regione e consegnata dall'ATC;
f) scheda giornaliera della battuta.

Il responsabile del gruppo è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci. Il responsabile, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della girata.

I cacciatori che partecipano alla girata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.
I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio e scaricarla al segnale di fine.

Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal responsabile del gruppo, fino al segnale di fine battuta

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E' compito del responsabile accertarsi del loro utilizzo.

Il presente allegato è composto da nr 05 pagine

Allegato unico alla deliberazione
n. 1354 del - 8 AGO. 2017
composta da n 05 (cinque) facciate
Il Segretario della G.R. Il Presidente
carmela moretti dott. MICHELE EMILIANO
Dott.a CARMELA MORETTI

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° 10
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R.
11 AGO. 2017 Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione
Consiliare il 30/08/2017